

Condizioni Generali di Contratto

**PER LA CONVALIDA DELLA PERCENTUALE DI
RICICLATO
SECONDO IL DISCIPLINARE TECNICO
REMADE®**

INDICE

PREMESSA.....	3
1 Definizioni.....	3
2 Oggetto del servizio di certificazione. Divieto di consulenza	4
2.1 Oggetto del servizio di certificazione	4
a) la dicitura “Made in Italy”, ove applicabile, apposta in modo indelebile e inamovibile sul prodotto e/o sul suo imballaggio primario per i prodotti finiti	4
b) il processo produttivo prevalente o almeno l’ultima fase della lavorazione che ha modificato le caratteristiche fisiche, dimensionali, prestazionali o di contenuto i materiali/semilavorati è avvenuta in Italia.	4
Nota: Non rientrano in questa categoria quei materiali/semilavorati imballati in Italia o riempiti in Italia in cui l’ultima fase di lavorazione significativa sia avvenuta all’estero.	4
2.2 Divieto di consulenza.....	4
3 Allegati e norme tecniche di riferimento.....	4
4 Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità.....	5
5 Durata del contratto	5
6 I soggetti coinvolti.....	5
7 Obblighi di ICMQ.....	5
7.1 Metodo di verifica della conformità	5
7.2 Ispettori ICMQ.....	5
7.3 Segreti aziendali e Riservatezza	6
7.4 Rilascio del Certificato	6
7.5 Limiti Responsabilità.....	6
8 Obblighi del Cliente	6
8.1 Consegna documenti contrattuali	6
8.2 Obbligo di collaborazione e sicurezza sul lavoro durante le verifiche	6
8.3 Obbligo di mantenimento della conformità.	6
8.4 Modifiche alla Produzione, al Controllo della Produzione e al Prodotto. Modifiche relative al Cliente.	6
Eventi pregiudizievoli.....	7
8.5 Obbligo di pagamento del compenso	7
8.6 Interruzione della verifica ispettiva	7
8.7 Comunicazioni delle parti interessate.....	7
9 Certificato	7
10 Istruzione della Richiesta di certificazione.....	8
11 Procedimento per il rilascio del Certificato REMADE-REMADE IN ITALY	8
11.1 Verifica completezza della richiesta di certificazione, conferma di avvio dell’iter e nomina valutatori .	8
11.2 Verifica documentale	8
11.3 Verifica di valutazione.....	8
11.4 Valutazione dei risultati delle verifiche e rilascio del Certificato	9
11.5 Mantenimento del Certificato	9
11.6 Verifiche di mantenimento, verifiche supplementari e/o straordinarie.....	9
11.7 Estensione della verifica ai fornitori.....	9
11.8 Durate di verifica e campionamento minimi	10
12 Procedimento per il rilascio del Certificato REMADE® REBRANDING	10
13 Uso del Certificato	10
14 Divulgazione al pubblico della certificazione	10
15 Sospensione della certificazione	10
16 Revoca della certificazione e Rinuncia.....	11
16.1 Revoca della certificazione.....	11
16.2 Rinuncia alla certificazione	12
17 Risoluzione del contratto	12
18 Modifiche alla Norma e alle presenti Condizioni Generali di Contratto	12
19 Responsabilità civile	12
20 Ricorsi	12
21 Contestazioni e Reclami	13
22 Privacy	13
22.1 Copyright	13
23 Controversie – Arbitrato.....	13
23.1 Arbitrato	13
23.2 Autorità Giudiziaria.	13

PREMESSA

ICMQ S.p.A. (di seguito ICMQ) è un organismo di Certificazione e d' Ispezione che, operando come organismo indipendente, provvede a rilasciare alle organizzazioni richiedenti servizi per la certificazione volontaria del contenuto di materiale riciclato e/o sottoprodotti presenti in materiali, semi-lavorati o prodotti finiti ai sensi dello schema "REMADE" come regolato nel Disciplinare Tecnico REMADE "Requisiti per la certificazione REMADE"

1 Definizioni

Tutte le volte che in queste Condizioni Generali saranno usate con la lettera iniziale maiuscola, le seguenti parole avranno il seguente significato:

Azioni Correttive: si intenderanno tutte le azioni che il Cliente dovrà adottare al fine di eliminare le Non Conformità rilevate da ICMQ.

Certificato: documento rilasciato al Cliente da parte di ICMQ attestante l'avvenuta verifica del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto e la conformità al Disciplinare Tecnico REMADE "Requisiti per la certificazione REMADE" e recante l'assegnazione della classe di appartenenza per il prodotto oggetto di Certificazione.

Classe di appartenenza: sono previste 4 diverse classi di appartenenza: Classe A+ per i prodotti realizzati con una percentuale maggiore del 90% di materiale/i riciclati rispetto al peso complessivo del prodotto; Classe A, per i prodotti realizzati con una percentuale maggiore del 60% e fino al 90% di materiale/i riciclati rispetto al peso complessivo del prodotto; Classe B, per i prodotti realizzati con una percentuale maggiore del 30% e fino al 60% di materiale/i riciclati rispetto al peso complessivo del prodotto; Classe C per i prodotti realizzati con una percentuale compresa tra il 0% e il 30% di materiale/i riciclati rispetto al peso complessivo del prodotto.

Cliente: insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni. Termine usato per indicare il soggetto che fornisce un prodotto e/o un servizio e che fa domanda di certificazione.

Comitato di Certificazione: l'insieme delle persone che decideranno sul Rilascio, Mantenimento, Sospensione e Revoca della certificazione.

Gruppo di Verifica Ispettiva/Ispettori: le persone incaricate da ICMQ di eseguire in campo la verifica finalizzata alla Certificazione del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto ai sensi dello schema REMADE,

Disciplinare Tecnico: documento predisposto dall'Associazione REMADE che specifica i requisiti che il produttore deve seguire per ottenere il certificato REMADE, e il marchio ReMade in Italy

Lista di Controllo: il documento predisposto da ICMQ e utilizzato dagli Ispettori ICMQ per raccogliere le evidenze del rispetto o meno, da parte del Cliente, dei requisiti della Norma;

Non conformità: mancato soddisfacimento e/o inadeguatezza dell'applicazione di un requisito previsto dalle norme tecniche di riferimento. Le non conformità, possono essere: "maggiori", nel qual caso non possa essere proposta la concessione della certificazione fino a quando non si ha evidenza, a livello documentale e/o tramite un audit supplementare dell'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive per ciascuna non conformità; "minori", quando esigono che il Cliente fornisca ad ICMQ un piano di risoluzione delle non conformità con tempistica approvata da ICMQ.

Norma: l'insieme delle prescrizioni previste dal Disciplinare Tecnico REMADE e dalle norme tecniche di riferimento;

Organismo di accreditamento: un ente che opera allo scopo di esaminare e controllare i requisiti di competenza dei verificatori in riferimento alla norma ISO IEC 17067.

Prodotto: è il bene oggetto della certificazione "REMADE", i

cui componenti sono costituiti in tutto, o in parte, di materiale di riciclo, ed è risultato di un processo di fabbricazione. Il prodotto certificato può essere un materiale, un semilavorato o un prodotto finito. Un prodotto certificabile è un bene in cui almeno il 5% in peso è formato da materiale riciclato. Non costituisce parte del prodotto l'imballaggio adibito a contenere e a proteggere determinate merci, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo, ma l'imballaggio può essere esso stesso un prodotto.;

Rebranding: processo per cui un prodotto o un servizio sviluppato e distribuito con un nome, un marchio una marca o sotto il nome di una ditta, viene reimmesso nel mercato sotto un altro nome o una diversa identità, senza che vengano in alcun modo alterati la sua composizione e il processo produttivo.

Raccomandazione: carenze non rientranti nella definizione di non conformità maggiori e minori e il cui superamento verrà accertato dagli Ispettori ICMQ nella verifica periodica successiva.

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Residuo di produzione: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotta in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto.

Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sito di recupero: impianto ove ha luogo il processo di recupero dei rifiuti.

Sorveglianza: attività mediante la quale ICMQ verifica periodicamente il mantenimento della conformità ai requisiti del Disciplinare Tecnico.

Sottoprodotto: è un sottoprodotto e non un rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Nel presente documento il sottoprodotto è ulteriormente distinto in relazione al soggetto che ne effettua la qualifica tra:

- **Sottoprodotto interno:** residuo di produzione qualificato dal Cliente e generato da un processo di fabbricazione diverso o uguale a quello del prodotto oggetto di certificazione;
- **Sottoprodotto esterno** (detto anche "sottoprodotto da simbiosi industriale"): residuo di produzione qualificato da un soggetto diverso dal Cliente e generato da un processo di fabbricazione diverso da quello del prodotto oggetto di certificazione;

Unità produttiva: sede in cui si esercitano le attività, collegate alla fabbricazione di prodotti oggetto di Domanda di Certificazione.

Valutazione: azione mediante la quale ICMQ si accerta di

come il Cliente richiedente opera per giudicare la sua conformità alla Norma e per convalidare il contenuto di riciclato.

Per tutte le altre definizioni contenute in queste Condizioni Generali si rinvia alle definizioni riportate nella norma UNI EN ISO 9000 "Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e Terminologia" e al Disciplinare Tecnico, che si intendono integralmente richiamati.

2 Oggetto del servizio di certificazione. Divieto di consulenza

2.1 Oggetto del servizio di certificazione

La certificazione volontaria del contenuto di materiale riciclato e/o sottoprodotti presenti in materiali, semi-lavorati o prodotti finiti ai sensi dello schema "REMADE®" prevede che ICMQ esami la struttura e le procedure del Cliente inerenti al prodotto oggetto di Certificazione e verifichi che queste soddisfino tutti i requisiti relativi alla Certificazione REMADE® e siano conformi al Disciplinare Tecnico REMADE®.

Per ottenere il marchio "ReMade in Italy®" è inoltre obbligatorio che il prodotto soddisfi i seguenti requisiti:

- la dicitura "Made in Italy", ove applicabile, apposta in modo indelebile e inamovibile sul prodotto e/o sul suo imballaggio primario per i prodotti finiti
- il processo produttivo prevalente o almeno l'ultima fase della lavorazione che ha modificato le caratteristiche fisiche, dimensionali, prestazionali o di contenuto i materiali/semilavorati è avvenuta in Italia.

Nota: Non rientrano in questa categoria quei materiali/semilavorati imballati in Italia o riempiti in Italia in cui l'ultima fase di lavorazione significativa sia avvenuta all'estero.

2.2 Divieto di consulenza

ICMQ non effettua, né direttamente né tramite sub-contrattori, servizi di consulenza per aiutare le Organizzazioni nella messa a punto dei sistemi di gestione, né Asserzioni Ambientali o etichette ambientali di qualunque tipo.

3 Allegati e norme tecniche di riferimento

Sono da considerarsi norme tecniche di riferimento i seguenti documenti:

- Disciplinare Tecnico REMADE® "Requisiti per la certificazione REMADE® (nella versione corrente, come pubblicata sul sito www.remadeinitaly.it).
- Disciplinare Tecnico REMADE® "Regolamento per l'uso di loghi e marchi ReMade in Italy®" "Regolamento per la concessione e d'uso di loghi e marchi ReMade in Italy®" e "Regolamento per la concessione e d'uso di loghi e marchi REMADE®" (nelle versioni correnti, come pubblicati sul sito www.remadeinitaly.it).
- Disciplinare Tecnico REMADE® "Requisiti per il riconoscimento degli Organismi di Certificazione" (nella versione corrente, come pubblicata sul sito www.remadeinitaly.it).
- UNI EN ISO 14020 (versione corrente) "Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali";
- UNI EN ISO 14021 (versione corrente) "Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (versione corrente) "Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17067:2013 Valutazione della conformità – Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto;
- UNI EN 15343:2008 Tracciabilità del riciclaggio delle materie plastiche e valutazione della conformità e del contenuto di prodotti riciclati

- UNI EN ISO 19011 (versione corrente) "Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o ambientali";
- UNI EN ISO 9001 (versione corrente) "Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti";
- UNI EN ISO 14001 (versione corrente) "Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l'uso";
- Regolamento ACCREDIA RG 01 (versione corrente) per l'accreditamento degli Organismi di certificazione;

Pacchetto "Economia circolare":

- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2018/851/Ue - Direttiva che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti
- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2018/852/Ue - Direttiva che modifica la direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2018/849/Ue - Modifica alle direttive 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2019/904/Ue - Direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente — Riduzione della plastica monouso (cd. Direttiva "SUP" — Single use plastics)

Norme "End of waste":

- Regolamento 715/2013/UE Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti
- Regolamento 1179/2012/UE Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti
- Regolamento 333/2011/UE Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti (rottami di ferro, acciaio e alluminio)
- Regolamento 2019/1009/UE Norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti
- Dm Transizione ecologica 22 settembre 2022, n. 152, Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale
- Dm Ambiente 22 settembre 2020, n. 188, Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone
- Dm Ambiente 31 marzo 2020, n. 78, Regolamento recante la disciplina "End of Waste" per la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso (Pfu)
- Dm Ambiente 15 maggio 2019, n. 62, Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei prodotti assorbenti per la persona (Pap)
- Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69, Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) di conglomerato bituminoso

Green Public Procurement:

- Direttiva Parlamento e Consiglio Ue 2014/24/UE Direttiva sugli appalti pubblici (le condizioni per l'utilizzo delle etichette ambientali nelle gare sono contenute nell'articolo 43)
- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2014/25/UE Direttiva sugli appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (le condizioni per l'utilizzo delle etichette ambientali nelle gare sono contenute nell'articolo 61)
- "Appalti pubblici per un ambiente migliore", Comunicazione Commissione Europea n. 400/2008

- Criteri GPP europei, adottati dalla Commissione europea
- Dlgs 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici
- Dm Ambiente 3 agosto 2023 Approvazione del nuovo Piano di azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della P.a. (nuovo Pan Gpp)
- Criteri ambientali minimi (CAM), adottati dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

Costituiscono inoltre documenti di riferimento i seguenti documenti che sono stati letti ed approvati:

- a) Tariffario in vigore per la certificazione;
- b) Domanda di Certificazione e allegati (quando previsto);
- c) Le presenti Condizioni Generali di Contratto;

Il Cliente si impegna comunque a verificare periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, sul sito www.icmq.org (area clienti) se i documenti di cui sopra sono stati modificati rispetto a quanto sottoscritto al momento della Domanda di Certificazione, e comunque prima di ogni rinnovo.

Il Disciplinare Tecnico e le norme tecniche di cui sopra potrebbero subire delle modifiche in seguito a nuove indicazioni tecniche degli enti di riferimento e/o di accreditamento.

4 Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità

Sul mantenimento dell'imparzialità in tutte le fasi di certificazione sorveglia un Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nominato dal Consiglio di Amministrazione di ICMQ, nel quale sono rappresentate tutte le parti interessate alla certificazione, operante in base ad apposita procedura.

5 Durata del contratto

Il contratto si perfeziona alla data in cui ICMQ riceverà queste Condizioni Generali debitamente timbrate e firmate dal Cliente, che potranno essere anticipate via **email** prima di essere spedite in originale a ICMQ.

Il contratto scadrà dopo 3 (tre) anni solari decorrenti dall'inizio del mese corrispondente al rilascio del Certificato ICMQ.

Il contratto sarà tacitamente rinnovato per i 3 (tre) anni successivi, salvo che una delle parti non invii all'altra disdetta con lettera raccomandata A.R. 6 (sei) mesi prima della data di scadenza dello stesso.

Il contratto scadrà invece dopo 1 (un) anno dal suo perfezionamento, qualora per motivi di forza maggiore non dipendenti da ICMQ non possa essere rilasciato il Certificato al Cliente entro tale termine, salvo diversi accordi scritti fra le parti per regolare l'eventuale proroga del contratto. In tal caso il Cliente non potrà richiedere il rimborso delle somme versate e dovrà altresì corrispondere ad ICMQ tutti i corrispettivi previsti per l'eventuale attività svolta da ICMQ durante la validità del contratto stesso secondo le tariffe indicate nel Tariffario in vigore al momento della prestazione, salvo diversi accordi scritti tra le parti.

6 I soggetti coinvolti

Il Cliente calcola il contenuto di riciclato, raccogliendo ed elaborando i dati connessi ai prodotti/servizi sulla base della norma UNI EN ISO 14021 e del Disciplinare Tecnico **REMADE®** facendo riferimento ai documenti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

ICMQ è la terza parte indipendente che verifica la conformità delle procedure applicate dal produttore al Disciplinare Tecnico **REMADE®** inerentemente al contenuto di riciclato e/o sottoprodotto del prodotto oggetto di Certificazione. **REMADE®** è l'associazione senza scopo di lucro che ha redatto ed è proprietaria del Disciplinare Tecnico **REMADE®**.

7 Obblighi di ICMQ

La Valutazione per la certificazione del contenuto di materiale riciclato e/o sottoprodotti ai sensi dello schema "**REMADE®**" relativamente al prodotto per cui il Cliente richiede la certificazione, verrà svolta da ICMQ con la diligenza del buon padre di famiglia. L'attività di valutazione verrà effettuata con assoluta indipendenza e terzietà. L'obbligazione di ICMQ in merito all'attività di convalida è "obbligazione di mezzi" e non "di risultato". Di conseguenza, ICMQ potrà rilasciare al Cliente il Certificato solo nel caso in cui la documentazione predisposta da quest'ultimo sia conforme al Disciplinare Tecnico **REMADE®** e siano disponibili evidenze oggettive a supporto dei valori dichiarati nel calcolo di contenuto di riciclato e/o sottoprodotto.

ICMQ non è in alcun modo responsabile né risponde di un eventuale mancato riconoscimento del certificato da parte di terzi, né risponde per eventuali richieste di danni/compensi o richieste risarcitorie per il mancato riconoscimento delle aspettative nei confronti del certificato.

7.1 Metodo di verifica della conformità

La verifica della conformità è attuata da ICMQ, con riferimento ai requisiti espressi nel Disciplinare Tecnico **REMADE®** e nelle norme tecniche di riferimento, mediante: un esame documentale e la verifica ispettiva in campo, effettuata durante l'attività lavorativa, degli impianti, delle apparecchiature di misurazione e prova, del personale addetto alle lavorazioni e delle regole gestionali del sistema, in modo da raccogliere le evidenze dell'applicazione di un Sistema di Gestione idoneo a garantire l'affidabilità dei dati oggetto della convalida, la verifica degli aggiornamenti del calcolo del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto, eseguita secondo le regole descritte all'Art. 11, che accerti e valuti l'affidabilità dei dati oggetto di certificazione; la rivalutazione dell'intero Sistema di Gestione.

ICMQ verificherà, sulla base di un campionamento significativo e nei tempi minimi, entrambi previsti dal Disciplinare Tecnico, che il Cliente non solo conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti connessi alle Norme e al Disciplinare Tecnico di riferimento, ma anche che i valori da convalidare siano supportati da evidenze oggettive tali da garantirne l'affidabilità.

Il rilascio e il mantenimento del Certificato non costituiscono, da parte di ICMQ, la garanzia del rispetto degli obblighi di legge da parte del Cliente. Il Cliente è il solo responsabile, sia verso se stesso, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti/servizi alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di ICMQ.

Pertanto l'assenza di non conformità rilevate non significa che non possano essere presenti non conformità nel Sistema di Gestione stesso.

7.2 Ispettori ICMQ

ICMQ si impegna ad incaricare dello svolgimento dell'attività di valutazione soltanto Ispettori preventivamente qualificati, secondo le modalità definite da **REMADE®**, e scelti sulla base della loro esperienza nel campo della certificazione e convalida e delle loro conoscenze tecniche in relazione ai prodotti e alle attività per le quali il Cliente richiede la certificazione, nonché sulla base dei requisiti stabiliti da ICMQ.

I Gruppi di Verifica Ispettiva possono essere costituiti da "singoli valutatori" (Ispettori) o da "più valutatori"; nei Gruppi di Verifica Ispettiva il membro, incaricato di coordinare e dirigere la verifica ispettiva, è chiamato "Ispettore Coordinatore" e costituisce l'interfaccia con il Cliente che riceve la verifica.

Per la valutazione, ICMQ può avvalersi sia di propri dipendenti sia di collaboratori esterni, i quali agiscono in nome e per conto di ICMQ e sono in possesso delle qualifiche necessarie previste per compiere tale valutazione. Saltuariamente gli Ispettori possono essere accompagnati da ispettori osservatori nominati, sia da ICMQ sia dall'Associazione ReMade in Italy®, sia dagli Organismi di Accreditamento e/o di Abilitazione, i quali devono poter partecipare all'audit, senza interferire con esso.

ICMQ comunica al Cliente i nominativi degli Ispettori incaricati della verifica.

Il Cliente, entro 5 giorni solari, può rifiutare uno o più Ispettori proposti da ICMQ. La motivazione di tale riacquiescenza deve essere fornita per iscritto. A fronte di valide motivazioni, ICMQ propone nuovi Ispettori.

Gli Ispettori si metteranno in contatto con il Cliente per concordare la data dell'audit e per stabilire l'eventuale organizzazione logistica.

Nel caso in cui un Ispettore per gravi motivi (quali malattia, infortunio, etc.) sia costretto a non dar corso alla verifica o ad interromperla durante la sua esecuzione, ICMQ può incaricare un sostituto, concordandolo con il Cliente. I criteri generali per la conduzione delle verifiche ispettive ai fini della convalida del contenuto di riciclato si allineano alla norma UNI EN ISO 19011.

Gli Ispettori sopra indicati sono contrattualmente tenuti al rispetto di tutti i doveri e di tutti gli obblighi propri di ICMQ incluso il rispetto di tutte le regole del Sistema di Gestione proprio di ICMQ, ivi comprese quelle in materia di indipendenza, di conflitto di interesse e relative al trattamento dei dati personali.

7.3 Segreti aziendali e Riservatezza

Tutti i dati e le notizie relative al Cliente, di cui ICMQ verrà a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto delle presenti Condizioni Generali, hanno carattere riservato. L'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura di ICMQ, che prevede il vincolo di riservatezza per gli Ispettori e per tutto il personale di ICMQ coinvolti nel processo di certificazione.

Anche il personale dell'Organismo di Accreditamento che, in fase di concessione e/o mantenimento dell'accREDITAMENTO di ICMQ, venga a conoscenza di informazioni relative al Cliente certificando o certificato, presso ICMQ o direttamente presso la sede del Cliente, è tenuto al segreto professionale.

ICMQ provvederà a comunicare ai soggetti interessati tutte le informazioni in proprio possesso nei limiti e nei casi in cui ciò è imposto da una qualsiasi norma di legge.

7.4 Rilascio del Certificato

ICMQ potrà rilasciare al Cliente il Certificato solo nel caso in cui le evidenze oggettive messe a disposizione confermino i valori dichiarati del contenuto di riciclato e siano rispettati i requisiti del Disciplinary Tecnico.

ICMQ potrà mantenere in essere il Certificato per tutta la durata del contratto di certificazione a condizione che il Controllo della Produzione del Cliente sia conforme al Disciplinary Tecnico per tutto detto periodo e che ciò venga confermato in tutte le verifiche ispettive periodiche, e che le prove di sorveglianza periodica sui prodotti prelevati, diano esito positivo.

7.5 Limiti Responsabilità

ICMQ è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità:

- Per la propria valutazione del calcolo del contenuto di riciclato predisposta dal Cliente nel caso in cui quest'ultimo non fornisca alcune informazioni (inclusi i documenti e le registrazioni) e/o le fornisca incomplete e/o nel caso in cui le informazioni fornite non corrispondano alla situazione reale;
- Per difetti di prodotti/servizi forniti dal Cliente a terzi, inclusi i casi contemplati in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
- Del rilascio e del mantenimento nel tempo del marchio e dell'etichetta REMADE o REMADE IN ITALY a seguito dell'avvenuta certificazione. Tale attività è di esclusiva competenza da parte di Remade ed è da questi regolata attraverso appositi Disciplinari per il rilascio e l'uso del marchio.
- Dei possibili danni arrecati al Cliente per via dell'esito

negativo o dell'impossibilità di svolgere le verifiche presso un fornitore del Cliente, qualora queste siano state commissionate dal Cliente stesso a ICMQ;

- Dei possibili danni arrecati al Cliente per la mancanza o la non idoneità ai requisiti richiesti dal DT REMADE della documentazione, presentata da un fornitore di un componente del prodotto del cliente;

8 Obblighi del Cliente

8.1 Consegna documenti contrattuali

Il Cliente ha l'obbligo di sottoporre ad ICMQ tutti i documenti previsti dal contratto di certificazione riguardanti il calcolo del contenuto di riciclato (sono quelli indicati nella Domanda di convalida MOD 52) almeno 15 giorni prima della data fissata per la verifica iniziale, salvo se diversamente concordato fra le parti. Il mancato o parziale ricevimento di tale documentazione non permetterà ad ICMQ di avviare l'iter di convalida.

8.2 Obbligo di collaborazione e sicurezza sul lavoro durante le verifiche

Il Cliente si obbliga a fornire la massima collaborazione a ICMQ per la conduzione degli audit ed in particolare dovrà:

- agevolare l'accesso degli Ispettori ai propri locali ove vengono svolte attività legate ai prodotti oggetto di certificazione segnalando, prima di tale accesso, l'esistenza di eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli Ispettori ICMQ sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività oltre a fornire agli Ispettori ICMQ tutti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale e quant'altro necessario in conformità alle vigenti leggi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
- agevolare l'accesso a tutte le informazioni necessarie (inclusi i documenti) per la Valutazione garantendo la completezza e la veridicità delle stesse;
- assicurare la presenza del personale necessario;
- nel caso il Cliente desideri che un proprio consulente esterno partecipi agli audit, deve richiedere l'autorizzazione a ICMQ; tale consulente potrà assistere alla verifica solo in veste di osservatore e non potrà interferire.
- agevolare e assicurare quanto indicato ai precedenti punti a), b) e c) anche qualora la verifica di ICMQ sia relativa ad una verifica commissionata dal Cliente e relativa a un fornitore del Cliente, il cui materiale/componente è impiegato per la realizzazione del prodotto oggetto di certificazione.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche nei confronti:

- degli eventuali valutatori degli Organismi di AccREDITAMENTO e/o di Abilitazione, che operino per esigenze del mantenimento dell'accREDITAMENTO e/o dell'abilitazione di ICMQ e che il Cliente è tenuto ad accogliere quando richiesto.
- degli eventuali osservatori agli audit, inviati da ICMQ ai fini del monitoraggio dei propri Ispettori o allo scopo di formazione degli osservatori stessi, che il Cliente è tenuto ad accogliere quando richiesto.

8.3 Obbligo di mantenimento della conformità.

Il Cliente si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme nel tempo, a tutti i requisiti di tipo ambientale di natura cogente (leggi, regolamenti, etc.) di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili ai prodotti oggetto di certificazione negli impianti in cui avviene la loro produzione.

Il Cliente si obbliga a mantenere il proprio Sistema di Gestione in modo conforme ai requisiti richiesti dalla Norma e dal Disciplinary Tecnico di riferimento durante tutto il periodo di validità del Certificato. Il Cliente certificato dovrà prontamente individuare le Azioni Correttive necessarie per ovviare a qualsiasi infrazione alla Norma o al Disciplinary Tecnico.

8.4 Modifiche alla Produzione, al Controllo della Produzione e al Prodotto. Modifiche relative al Cliente. Eventi pregiudizievoli

A) Modifiche alla Produzione, al Controllo della Produzione e al Prodotto. Il Cliente che ha ottenuto il certificato deve comunque informare tempestivamente ICMQ di:

- modifiche del prodotto (materiali, dimensioni, ecc.) con conseguente variazione del contenuto di riciclato;
- cambiamenti del processo (interno all'organizzazione o di un fornitore) con conseguente variazione del contenuto di riciclato;
- qualsiasi altro cambiamento che produca o inneschi una variazione nel contenuto di riciclato.

A fronte di tali cambiamenti, il Cliente ha l'obbligo di fornire a ICMQ la documentazione inerente le modifiche effettuate in modo da consentire a ICMQ di verificare se è necessaria un'ulteriore verifica in campo. Qualora risultasse necessario effettuare una nuova verifica o una nuova domanda di certificazione, questa avverrà, con costi a carico del Cliente, seguendo l'iter indicato dalle presenti Condizioni Generali.

B) Modifiche relative al Cliente. Nel caso in cui si verifichino (o si stiano per verificare) delle modificazioni con riguardo al Cliente, le stesse saranno classificate in:

a) Modificazioni Rilevanti: a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: interruzione dell'attività; sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi, trasferimento di una o più unità produttive, cessione di tutta l'attività ad un altro soggetto giuridico, cessione o affitto del ramo d'azienda oggetto di certificazione, partecipazione ad una fusione e/o incorporazione societaria, variazione del Codice Fiscale/Numero Registro delle Imprese, variazione significativa del numero di dipendenti, modifiche significative nella struttura organizzativa e nella direzione (cambio di dirigenti con ruoli chiave, personale con potere decisionale o personale tecnico). In tutti questi casi, ICMQ avrà la facoltà di richiedere un nuovo esame documentale e/o una nuova verifica ispettiva e/o una nuova Domanda di Certificazione, con costi a carico del Cliente, il quale si impegna ad accettare tale decisione;

b) Modificazioni Non Rilevanti: a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: variazione della denominazione o della ragione sociale, variazione della natura giuridica (ad es. da S.n.c. a S.r.l.), variazione dell'indirizzo della sede legale, variazione della Partita Iva, ecc. In tutti questi casi ICMQ provvederà ad emettere un nuovo Certificato ICMQ contenente le modificazioni richieste, con costi a carico del Cliente.

Eventi pregiudizievoli. Qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive e/o concorsuali dovrà comunicare tale fatto a ICMQ, entro 15 (quindici) giorni dall'evento, a mezzo di lettera raccomandata A.R.

8.5 Obbligo di pagamento del compenso

Il Cliente si impegna a corrispondere i compensi (tariffe, quote e ogni altra spesa) per l'attività svolta da ICMQ anche in caso di mancata emissione del Certificato a seguito dell'assenza dei requisiti di conformità, verificata ed oggettivamente documentata. Infatti, ICMQ svolge per intero la propria prestazione sia nel caso di rilascio del Certificato sia nel caso contrario e quindi non può far dipendere il pagamento del proprio compenso da un fatto estraneo alla propria volontà.

Il Cliente ha l'obbligo di attenersi alle modalità di pagamento ed ai compensi validi nel momento in cui viene svolta l'attività che sono indicate nel Tariffario in vigore. Le variazioni annuali dei compensi vengono notificate al Cliente inviando a mezzo lettera o fax o email (o con mezzo equivalente che comporti la conferma scritta di avvenuta ricezione), il nuovo Tariffario.

Il Cliente è obbligato a corrispondere in via anticipata la quota di mantenimento del Certificato annualmente entro e non oltre

il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di ritardo nei pagamenti il Cliente dovrà riconoscere a ICMQ gli interessi di mora ex D.lgs. n° 231/2002 nonché le eventuali spese legali per il recupero del credito.

Il Cliente s'impegna a versare ad ICMQ le quote di Gestione Pratica, di Emissione del Certificato e di Mantenimento del certificato secondo quanto indicato nel Tariffario e secondo le modalità di pagamento in essi precisate, salvo diversi accordi scritti fra le parti.

Nelle quote sopra indicate sono inclusi i costi di ICMQ per la gestione del certificato mentre non sono comprese invece le tariffe (ed il rimborso delle spese vive) corrispondenti alle verifiche ispettive che saranno addebitate secondo il Tariffario in vigore al momento della verifica.

Per le tariffe di un'eventuale verifica ispettiva supplementare e per la quota per la riemissione del Certificato così come per la tariffa di ogni altro servizio fornito da ICMQ si farà riferimento al Tariffario in vigore al momento della richiesta.

8.6 Interruzione della verifica ispettiva

Nel caso una verifica già programmata non possa essere iniziata o debba essere interrotta per motivi imputabili al Cliente (quali, ad esempio, la mancata disponibilità di evidenze oggettive a supporto dei contenuti del calcolo del contenuto di riciclato, mancata disponibilità delle funzioni aziendali coinvolte nella verifica, etc.), quest'ultimo è tenuto comunque a corrispondere ad ICMQ l'ammontare pari al costo totale di impegno del valutatore, spese comprese.

8.7 Comunicazioni delle parti interessate

Il Cliente deve mantenere una registrazione di tutte le comunicazioni (compresi i reclami) provenienti dalle parti interessate e relative al rispetto dei requisiti di riferimento, e adottare le opportune azioni correttive e documentarle.

Nel caso in cui pervengano ad ICMQ, dalle parti interessate, comunicazioni di qualsiasi tipo che evidenzino reali o potenziali non conformità relative al rispetto dei requisiti di riferimento, ICMQ valuterà la possibilità di effettuare una verifica supplementare (documentale e/o sul campo).

In caso di reclami, il Cliente deve:

- a. mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui sia venuto a conoscenza relativi alla conformità dei prodotti/servizi rispetto ai requisiti delle Norme/Specifiche di riferimento;
- b. adottare le opportune azioni a seguito di tali reclami o di ogni carenza rilevata nei prodotti o nei servizi ricadenti nel campo di applicazione del Certificato;
- c. documentare e registrare le azioni adottate;
- d. rendere disponibili agli Ispettori ICMQ sia le registrazioni dei reclami che la documentazione relativa alle azioni adottate ed ai risultati ottenuti;
- e. accogliere, a seguito di reclami, eventuali verifiche ispettive senza preavviso decise da ICMQ e/o dall'ente di accreditamento di ICMQ.

9 Certificato

Il Certificato, attesta che il prodotto oggetto di certificazione contiene una determinata percentuale di riciclato, rientra in una determinata Classe di Appartenenza, il Sistema di Gestione del Cliente rispetta i requisiti del Disciplinare Tecnico **REMADE®** e sono state raccolte evidenze oggettive sufficienti a garantire la credibilità e l'affidabilità dei valori contenuti nel calcolo del contenuto di riciclato.

Il rilascio del Certificato non comporta pertanto, da parte di ICMQ, la verifica della conformità del prodotto ad una specificazione tecnica; questa verifica di conformità rimane di esclusiva responsabilità del Cliente.

Inoltre, La certificazione **REMADE®** considera come prerequisito il rispetto delle normative cogenti applicabili che non sono pertanto né oggetto di verifica, né oggetto del

certificato.

Il certificato ha validità triennale ed è sottoposto alla verifica di sorveglianza per il Mantenimento almeno annualmente.

10 Istruzione della Richiesta di certificazione

Possono accedere alla certificazione tutte le organizzazioni che operano con forniture di beni che rispettino i requisiti definiti dal Disciplinare Tecnico.

Prima dell'avvio delle attività di certificazione, ICMQ emette un preventivo basato sulle informazioni fornite dal Cliente.

Il richiedente deve presentare ad ICMQ una Domanda di certificazione (riferita anche a più impianti), con la quale accetta il preventivo ed i documenti ad esso collegati o richiamati, compilando l'apposito modulo con tutti gli allegati richiesti unitamente alle presenti Condizioni Generali controfirmate. ICMQ ha facoltà di richiedere eventuali ulteriori informazioni e/o documenti a completamento della richiesta.

ICMQ avvia successivamente l'iter di certificazione e comunica formalmente al Cliente i nominativi dei valutatori facenti parte del gruppo di valutazione.

11 Procedimento per il rilascio del Certificato REMADE-REMADE IN ITALY

Il procedimento di convalida comprende le seguenti fasi principali:

- verifica completezza della richiesta di certificazione;
- conferma avvio iter e nomina valutatori;
- verifica documentale dei requisiti del Disciplinare Tecnico;
- verifica di valutazione dei requisiti del Disciplinare Tecnico mediante audit in campo;
- riesame dei risultati delle verifiche;
- eventuali verifiche supplementari;
- eventuale rilascio del Certificato con assegnazione della classe **REMADE**;
- registrazione della certificazione;
- mantenimento della certificazione;
- rinnovo della certificazione;
- eventuali verifiche supplementari e/o straordinarie.

11.1 Verifica completezza della richiesta di certificazione, conferma di avvio dell'iter e nomina valutatori

ICMQ, verificata la completezza dei documenti allegati alla Domanda di Certificazione, tra cui le presenti Condizioni Generali, e l'avvenuto pagamento della quota da versare, conferma al Cliente l'avvio dell'iter e la nomina dei valutatori incaricati di effettuare le verifiche.

La durata della verifica sarà comunicata al Cliente in fase di formulazione dell'offerta in accordo ai criteri definiti dal Disciplinare Tecnico.

11.2 Verifica documentale

L'ispettore coordinatore, e/o altri membri del Gruppo di Verifica Ispettiva da lui designati, effettuano la verifica documentale, allo scopo di valutare la conformità della procedura di determinazione del contenuto di riciclato al Disciplinare Tecnico;

Gli eventuali rilievi vengono inviati al Cliente che viene invitato, se necessario, a revisionare i documenti e a ritrasmetterli a ICMQ.

La valutazione dei documenti corretti viene generalmente effettuata da ICMQ precedentemente rispetto alla visita di valutazione sul campo; la data di effettuazione dell'audit in campo va concordata tra organizzazione e Ispettore e/o ICMQ.

11.3 Verifica di valutazione

La visita di valutazione sul campo viene effettuata allo scopo di valutare:

- la coerenza tra la domanda di certificazione e le attività svolte dal Cliente;

- la correttezza della metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto secondo quanto stabilito dal Disciplinare Tecnico;
- l'elenco dei fornitori e del contenuto di materiali riciclati e/o sottoprodotti da questi forniti comprovata da documentazione pertinente;
- elenco delle certificazioni riconosciute secondo l'allegato pubblicato da REMADE e aggiornato periodicamente _ file DT-REMADE_ALLEGATO2.0 sul sito <https://www.remadeinitaly.it/>;
- la conformità delle procedure aziendali al Disciplinare Tecnico;
- l'applicazione delle procedure predisposte per il soddisfacimento dei requisiti specificati nel Disciplinare Tecnico;
- l'attuazione, il mantenimento, e la registrazione di tutte le azioni previste dall'audit interno di controllo di conformità al Disciplinare Tecnico;
- la correttezza del contenuto della Scheda Tecnica del prodotto oggetto di certificazione, e nello specifico la percentuale di riciclato e/o sottoprodotto dichiarata;
- la validità del bilancio di massa e del piano di tracciabilità delle materie prime utilizzate e dei prodotti in uscita;
- la coerenza tra i valori del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto dichiarati dal produttore e i valori ottenuti sul prodotto al termine del processo produttivo;
- la conformità di eventuali contratti di subappalto al Disciplinare Tecnico;
- la nomina del Responsabile per la certificazione **REMADE®** e il coinvolgimento del personale del rispetto del Disciplinare Tecnico;
- l'esame della Direzione e le azioni correttive o migliorative intraprese.

La visita viene eseguita presso il sito o i siti dove si producono i prodotti oggetto di certificazione.

Qualora i prodotti in oggetto di certificazione siano realizzati presso più unità produttive, risulterà necessario effettuare un audit in campo per ciascuna di queste unità.

Nel caso in cui l'Organizzazione subappalti un processo incluso nella realizzazione dei prodotti oggetto di certificazione, ICMQ valuterà i criteri di qualifica e controllo dei subappaltatori utilizzati dall'Organizzazione e ne verificherà l'attività. La decisione di sottoporre ad audit i subappaltatori è subordinata alla verifica dell'analisi del rischio svolta dall'Organizzazione e può essere soggetta a rivalutazione da parte di ICMQ in seguito all'audit in campo. Per lo svolgimento di tale attività è previsto un compenso additivo indicato in sede di offerta per ogni subappaltatore sottoposto a verifica.

L'Organizzazione deve assicurare che:

- sia garantito agli ispettori ICMQ l'accesso a tutte le aree;
- tutti i documenti e le registrazioni pertinenti siano disponibili per gli ispettori;
- gli ispettori siano assistiti durante la verifica, anche con gli eventuali supporti logistici.

La verifica sul campo viene effettuata utilizzando la check-list redatta da ICMQ.

L'Organizzazione deve inoltre registrare gli eventuali reclami relativi ai prodotti oggetto di Certificazione e rendere disponibili tali registrazioni agli Ispettori ICMQ.

La fase operativa della verifica ispettiva viene:

- preceduta da una riunione iniziale in cui l'ispettore coordinatore presenta il gruppo di verifica ispettiva, illustra le modalità di conduzione della verifica e fornisce eventuali chiarimenti e precisazioni;
- seguita da una riunione finale in cui l'ispettore coordinatore presenta al Cliente i risultati dell'audit; per ogni non conformità riscontrata vengono illustrate, oltre alle carenze riferite ad ogni requisito specifico del Disciplinare Tecnico, anche le evidenze oggettive sulle quali sono state rilevate le sopradette carenze. Nel

modulo, da far pervenire a ICMQ (mod. 25), vi è uno spazio ove il Cliente riporterà la sua proposta di trattamento della non conformità, la causa della stessa, l'azione correttiva ed il periodo di tempo entro il quale si impegna ad effettuarla (mediamente non superiore a 3 mesi).

- Qualora l'Ispettore riscontri, durante l'audit, una grave violazione del Disciplinare Tecnico, emetterà una non conformità maggiore che non permetterà il rilascio del certificato fino al superamento della violazione stessa. Le conclusioni degli ispettori vengono riportate nel Verbale di Audit (mod. 22), che deve essere firmato sia dal responsabile legale dell'Organizzazione, che ha in questa occasione la possibilità di richiedere la verbalizzazione di eventuali riserve sulle carenze riscontrate, sia dall'ispettore coordinatore. All'Organizzazione vengono rilasciati i moduli di registrazione delle non conformità e il verbale dell'audit.

Ad entrambe le riunioni devono essere presenti rappresentanti della direzione aziendale e i responsabili aziendali per la Certificazione Remade in Italy® o persone da loro delegate.

L'ispettore coordinatore invia successivamente a ICMQ i medesimi documenti rilasciati all'Organizzazione ed altre informazioni relative alla verifica ispettiva. Sulla base di queste informazioni ICMQ conferma o meno al Cliente, per iscritto, le conclusioni dell'ispettore.

Al Cliente viene richiesto di sottoporre a ICMQ, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione della verifica, le proposte di trattamento delle non conformità maggiori evidenziate e le azioni correttive individuate, e si sottolinea che la certificazione non potrà essere rilasciata fino al momento in cui tutte le non conformità maggiori siano state risolte.

11.4 Valutazione dei risultati delle verifiche e rilascio del Certificato

A) Esame ICMQ. Il Responsabile di Commessa ICMQ esamina il rapporto e conferma o meno al Cliente quanto emerso nel corso della visita ispettiva. ICMQ può decidere per una istruttoria integrativa, consistente in una verifica documentale o in una visita supplementare, prima di presentare la pratica al Comitato di Certificazione. La pratica non può essere proposta per la concessione della Certificazione fino a quando non si ha evidenza, a livello documentale o tramite un audit supplementare, dell'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive per ciascuna non conformità classificata come maggiore. Qualora non siano state superate le eventuali NC maggiori e non siano considerate soddisfacenti le risposte del Cliente relative alle NC minori, la pratica per la certificazione non viene portata all'attenzione del Comitato di Certificazione e quindi non viene rilasciato il relativo certificato.

B) Esame Comitato di Certificazione. Il Comitato di Certificazione esamina la pratica ed esprime la propria decisione per la concessione o meno del Certificato. Se ritenuto utile, il Comitato di Certificazione può interpellare il Cliente prima di esprimersi definitivamente.

La concessione o la mancata concessione del Certificato viene decisa dal Comitato di Certificazione e comunicata al Cliente.

La decisione del Comitato di Certificazione viene comunicata al Cliente e:

- a) se positiva, viene rilasciato un Certificato. A seguito del rilascio del Certificato, ICMQ iscrive il Cliente nell'apposito Registro. Tale Registro sarà pubblicato e/o pubblicizzato secondo forme e modalità stabilite da ICMQ. Inoltre le informazioni relative al Certificato possono essere trasmesse, quando richieste, ai soggetti aventi diritto.
- b) se negativa, non viene rilasciato il Certificato e verrà comunicato al Cliente la modalità per la prosecuzione dell'iter di certificazione (ad esempio con una visita supplementare).

Il Cliente può presentare ricorso contro la decisione di ICMQ e del Comitato di Certificazione secondo le modalità previste all'articolo 22 delle presenti Condizioni Generali.

11.5 Mantenimento del Certificato

La fase di mantenimento, con cadenza almeno annuale (da intendersi come periodo di 12 mesi), ha lo scopo di verificare il permanere della conformità al Disciplinare Tecnico Remade in Italy®.

In mancanza di modifiche rilevanti del prodotto oggetto di Certificazione o della necessità di certificare nuovi prodotti, per la visita di Sorveglianza viene svolto solo l'audit in campo e non viene effettuata la verifica documentale.

La verifica di sorveglianza ha lo scopo di:

- valutare le modifiche eventualmente introdotte nel calcolo del contenuto di riciclato;
- valutare le procedure predisposte per il soddisfacimento dei requisiti del Disciplinare tecnico;
- verificare il mantenimento della conformità ai requisiti del Disciplinare Tecnico sia delle procedure aziendale che dei prodotti oggetto di campionamento.

La durata della visita di Sorveglianza e l'entità del campionamento vengono indicate preventivamente da ICMQ sulla base delle indicazioni riportate nel Disciplinare Tecnico.

11.6 Verifiche di mantenimento, verifiche supplementari e/o straordinarie

Le verifiche ispettive per il mantenimento della certificazione, di cui all' art. 11.5, vengono effettuate con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. In caso l'Organizzazione rifiuti, senza valide motivazioni, di accogliere gli Ispettori, il certificato sarà sospeso.

In base agli esiti delle verifiche ispettive di mantenimento e delle eventuali verifiche supplementari (raccomandazioni e non conformità formalizzate, trattamento di non conformità, azioni correttive e tempistiche di risoluzione delle organizzazioni, pareri degli ispettori, eventuali integrazioni delle organizzazioni), il Comitato di Certificazione decide se mantenere il certificato.

Le verifiche ispettive in campo vengono condotte seguendo quanto riportato all'art. 11.3.

Verifiche supplementari, o con periodicità inferiore a quella annuale, possono essere richieste da ICMQ qualora si riscontrassero non conformità rilevanti. Tali verifiche saranno addebitate al Cliente in base al Tariffario in vigore alla data di effettuazione delle verifiche stesse.

Inoltre qualora pervengano a ICMQ segnalazioni in merito a reclami, Non Conformità o vi siano comunque motivi per dubitare in merito all'efficacia del Sistema di Gestione operato dal Cliente al fine del soddisfacimento dei requisiti del Disciplinare Tecnico ReMade in Italy®, ICMQ avrà il diritto di eseguire una verifica ispettiva straordinaria al fine di verificare il permanere della conformità inizialmente accertata del Sistema di Gestione al Disciplinare Tecnico di riferimento. Le visite straordinarie possono essere condotte con preavviso inferiore a 5 (cinque) giorni. In caso di rifiuto del Cliente a far svolgere a ICMQ tali attività, la validità del Certificato ICMQ sarà sospesa immediatamente. I costi delle visite sono sempre a carico del Cliente, eccetto il caso di verifiche straordinarie in cui non emergano Non Conformità.

11.7 Estensione della verifica ai fornitori

Laddove richiesto dal Cliente ICMQ potrà essere incaricato di svolgere delle attività di verifica presso uno o più fornitori del Cliente, qualora questo non disponga delle evidenze documentali minime richieste dal DT di REMADE a supporto del valore di riciclato e sottoprodotto (interno, esterno) dichiarato per un proprio componente fornito al Cliente ed impiegato per la realizzazione del prodotto oggetto di

certificazione.

Tali verifiche saranno svolte da ICMQ con il solo scopo di verificare il valore dichiarato dal fornitore, al fine della possibile concessione della certificazione al Cliente. Le verifiche presso il fornitore pertanto non prevedono l'emissione di nessuna certificazione REMADE o REMADE IN ITALY da parte di ICMQ nei confronti del fornitore, a meno che questi non ne faccia apposita richiesta a ICMQ secondo le modalità disciplinate nel par. 11 e a seguito di specifico accordo contrattuale tra ICMQ e il fornitore.

Le verifiche da parte di ICMQ il cui processo è indicato al par. 11, sono effettuate nel rispetto delle modalità e delle durate minime stabilite dallo scheme owner REMADE e da questo indicate nel DT REMADE - Produttori in vigore.

Per lo svolgimento delle proprie attività di verifica ICMQ adotterà un campionamento rispettoso dei criteri definiti dallo scheme owner REMADE e da questo indicate nel DT REMADE - Produttori in vigore.

Queste attività di verifica si dovranno svolgere presso il sito del fornitore, sia in fase di prima valutazione/rinnovo, sia durante le verifiche di sorveglianza periodica annua condotte da ICMQ per la verifica della validità del certificato rilasciato al Cliente.

E' pertanto indispensabile che gli auditor ICMQ possano accedere al sito del fornitore per svolgere le proprie attività e che il fornitore fornisca tutte le evidenze e i documenti utili richiesti da ICMQ nell'ambito delle proprie verifiche.

A tal fine si rimanda a quanto indicato ai precedenti par. 7.1 e 8.2.

11.8 Durate di verifica e campionamento minimi

Le verifiche da parte di ICMQ per le diverse attività di certificazione richiamate in questo documento il cui iter è indicato al par. 11, sono effettuate nel rispetto delle modalità e delle durate minime stabilite dallo scheme owner REMADE e da questo indicate nel DT REMADE - Produttori in vigore.

Per lo svolgimento delle proprie attività di verifica ICMQ adotterà un campionamento rispettoso dei criteri definiti dallo scheme owner REMADE e da questo indicate nel DT REMADE - Produttori in vigore.

12 Procedimento per il rilascio del Certificato REMADE® REBRANDING

Il processo di verifica segue le stesse modalità indicate al precedente par. 11 e relativi sottoparagrafi.

Le verifiche effettuate rispondono ai requisiti definiti dal Disciplinare Tecnico Remade ® in vigore.

La verifica avviene unicamente per via documentale ed è svolta secondo un campionamento che dipende dal numero delle famiglie e dei prodotti indicati, così come stabili nel Disciplinare di Remade.

Un'attività di Rebranding ha quale precondizione che sia in vigore il certificato REMADE o REMADE IN ITALY (certificato madre) dei prodotti oggetto di Rebranding.

La validità del certificato di Rebranding emesso sarà pertanto sempre dipendente dalla contemporanea validità del certificato madre.

Si precisa che:

- Se i prodotti nel certificato madre sono certificati secondo il marchio REMADE, allora i prodotti nel certificato di Rebranding potranno essere unicamente certificati secondo il marchio REMADE;

- Se i prodotti nel certificato madre sono certificati secondo il marchio REMADE IN ITALY, allora i prodotti nel certificato di Rebranding potranno essere unicamente certificati secondo il marchio REMADE IN ITALY;

13 Uso del Certificato

Il Cliente può dare evidenza della certificazione rendendo pubblico il Certificato stesso che sintetizza i valori contenuti nel calcolo del contenuto di riciclato;

In ogni caso, nell'utilizzo del Certificato, il Cliente deve evitare che la certificazione possa intendersi estesa a unità produttive e/o a prodotti diversi da quelli per i quali è stata rilasciata. La certificazione ICMQ non assolve il Cliente dagli obblighi di legge derivanti dai propri prodotti e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

ICMQ non è in ogni caso responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Cliente o dai suoi prodotti/servizi. Le modifiche organizzative e strutturali che l'organizzazione eventualmente attua per accedere alla convalida sono esclusiva responsabilità dell'Organizzazione.

Nel caso di utilizzo improprio del Certificato, ICMQ richiede al Cliente di cessare immediatamente tale pratica, con facoltà di adottare un provvedimento di sospensione o di revoca del Certificato in base alla gravità del comportamento.

Il Cliente in possesso del Certificato deve cessare immediatamente l'utilizzo dello stesso nei casi di sospensione, revoca e rinuncia al Certificato nonché in caso di risoluzione del contratto di certificazione.

Nel caso in cui il Cliente non dovesse utilizzare correttamente il Certificato, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. ICMQ si riserva di esperire ogni azione giudiziale, così come si riserva il diritto di darne pubblicità su periodici o quotidiani, oltre a comunicarlo alle Autorità Competenti.

14 Divulgazione al pubblico della certificazione

Il Cliente autorizza ICMQ a tenere aggiornato, pubblicare e/o pubblicizzare l'Elenco delle aziende clienti in possesso di certificazione (anche sul sito www.icmq.org) in modo che chiunque possa verificare l'esistenza del Certificato, nonché lo stato dello stesso (validità, sospensione, revoca o rinuncia). ICMQ comunicherà altresì tali informazioni anche all'Ente di Accreditamento (ACCREDIA), ad altri enti (Associazione ReMade in Italy®), ad ogni altro soggetto che gliene faccia richiesta con indicazione anche sul Notiziario ICMQ e sul sito web di ICMQ.

15 Sospensione della certificazione

ICMQ avrà la facoltà di sospendere la certificazione in tutti i casi in cui, a seguito delle visite di mantenimento e/o dei risultati delle prove sui campioni, risulti una situazione di non conformità grave alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico.

La sospensione del Certificato comporta la sospensione automatica di tutti i certificati ad esso collegati.

Più in generale ICMQ potrà sospendere, per un determinato periodo di tempo, la validità del Certificato ICMQ nei seguenti casi esemplificativi, ma non esaustivi:

- a) sospensione dell'attività produttiva del Cliente per disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- b) mancata adozione, da parte del Cliente, nei tempi stabiliti, delle azioni correttive dirette ad eliminare le non conformità rilevate anche in occasione delle verifiche ispettive;
- c) inefficacia delle azioni correttive attuate dal Cliente in quanto non garantiscono la corretta gestione dei dati e delle informazioni contenute nel calcolo del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto;
- d) mancato adeguamento, da parte del Cliente, nei tempi stabiliti, del Sistema di Gestione in seguito alle modifiche al Disciplinare Tecnico;
- e) qualora il Cliente apporti modifiche al prodotto e/o processo e/o al calcolo del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto senza segnalare tali modifiche a ICMQ;
- f) mancata accettazione da parte del Cliente delle obbligatorie verifiche ispettive stabilite dalle presenti Condizioni Generali ed indicate come necessarie da ICMQ;
- g) rifiuto del Cliente di accogliere gli Ispettori incaricati da

ICMQ e gli Osservatori senza valide motivazioni;

- h) irregolarità da parte del Cliente in merito all'utilizzo del Certificato e/o dei marchi di proprietà di ICMQ, dell'Associazione **REMADE®** e degli enti di accreditamento;
- i) inadempimento da parte del Cliente ad una obbligazione prevista dalle presenti Condizioni Generali, incluso il mancato pagamento di una fattura entro i termini stabiliti;
- j) qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive e/o concorsuali;

ICMQ notificherà al Cliente la sospensione del Certificato mediante lettera raccomandata A.R. con indicazione della durata di tale sospensione, nonché delle condizioni alle quali la sospensione può essere revocata. Durante il periodo di sospensione della certificazione, il Cliente non potrà fare uso del Certificato sospeso. In caso di violazione di tale obbligo, il Certificato verrà revocato. In particolare, il Cliente dovrà informare i propri clienti (potenziali e attuali) ed i propri fornitori nel caso in cui il Certificato fosse determinante al fine di acquisire o mantenere un contratto/fornitura.

Il Cliente può richiedere la sospensione del Certificato nel caso in cui intenda sospendere la produzione dei propri prodotti rientranti nello scopo della certificazione per qualsiasi motivo, e per un periodo di tempo significativo (oltre tre mesi), o trasferisca la/le unità produttive. In tal caso ICMQ ha la facoltà di concedere la sospensione del Certificato per il periodo di tempo concordato con il Cliente che però non potrà essere superiore ad 1 (un) anno.

ICMQ avrà la facoltà di pubblicare la sospensione della certificazione con qualsiasi mezzo.

Quando i motivi della sospensione della certificazione siano venuti meno, ICMQ comunicherà al Cliente l'avvenuta riattivazione della stessa.

La durata della sospensione del Certificato avrà decorrenza dal giorno in cui il Cliente riceve la comunicazione di sospensione. Nel periodo di sospensione permane l'obbligo da parte del Cliente di pagare la quota annuale di Mantenimento stabilita dal Tariffario.

Quando la Certificazione è stata sospesa, il Cliente non può più apporre il Marchio ICMQ e/o ReMade in Italy® e/o **REMADE®** sui prodotti che fabbrica, né utilizzare, in qualsiasi forma, il Certificato.

ICMQ si riserva di valutare, caso per caso, come trattare i prodotti a magazzino.

Al termine del periodo di sospensione ICMQ ha facoltà di dare corso ad una verifica ispettiva supplementare, con costi a carico del Cliente, per assicurarsi che sussistano le condizioni per la riattivazione della certificazione. Se l'esito di tale verifica è positivo, il Certificato viene riattivato. In caso contrario, ICMQ può disporre la revoca della certificazione. In entrambi i casi, ICMQ notifica per iscritto l'esito della verifica al Cliente.

16 Revoca della certificazione e Rinuncia

16.1 Revoca della certificazione

ICMQ disporrà la revoca della certificazione nei casi più gravi di violazione delle presenti condizioni generali di contratto e/o del Disciplinare Tecnico. In particolare, ICMQ revocherà la certificazione nei seguenti casi esemplificativi:

- a) gravi non conformità del Sistema di Gestione rilevate in fase di verifica ispettiva di sorveglianza o di rinnovo e confermate con un parere formale espresso dal Comitato di Certificazione;
- b) perdurare dei motivi che hanno determinato la sospensione della certificazione, senza che il Cliente abbia attuato le azioni correttive nel periodo prestabilito;
- c) ripetuta inosservanza degli impegni assunti con ICMQ al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate e segnalate;
- d) sospensione volontaria dell'attività oggetto della certificazione per un periodo di tempo superiore a 6 mesi

o trasferimento di un'unità produttiva alla quale si riferisce il Certificato senza aver tempestivamente informato ICMQ;

- e) interruzione definitiva o cessione delle attività legate ai prodotti riportati nel Certificato;
- f) qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive;
- g) qualora il Cliente dovesse essere assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale ed il curatore fallimentare (o commissario) non dichiarasse, in tempo utile per mantenere valido il Certificato, di subentrare in luogo del fallito;
- h) cambiamento delle norme tecniche/Disciplinare Tecnico di riferimento senza accettazione da parte del Cliente;
- i) condanna definitiva (passata in giudicato) in un procedimento giudiziario (inclusi arbitrali) per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti previsti dal Disciplinare Tecnico;
- j) irregolarità gravi in merito all'utilizzo del Certificato e/o dei marchi di proprietà di ICMQ e/o ReMade in Italy®.
- k) Mancato rispetto delle condizioni economiche, di cui all'articolo 8.5 delle presenti condizioni generali di contratto, da parte del Cliente per oltre 30 (trenta) giorni dalla diffida inviata da ICMQ al Cliente stesso.

ICMQ notificherà al Cliente la revoca del Certificato mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata. Dopo aver ricevuto la notizia di tale revoca il Cliente avrà l'obbligo di:

- a) restituire a ICMQ l'originale del Certificato entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, mediante lettera raccomandata di accompagnamento ove venga dichiarato di aver provveduto agli obblighi specificati alle lettere b) c) e d) di cui sotto;
- b) astenersi immediatamente dall'utilizzare copie e/o riproduzioni del Certificato revocato;
- c) eliminare immediatamente ogni riferimento al Certificato revocato dalla carta intestata (delle lettere, dei telefax e degli email), dai biglietti da visita, dalla documentazione tecnica e pubblicitaria (incluso dominio internet aziendale e eventuali domini internet di associazioni di cui fa parte);
- d) comunicare immediatamente ai propri clienti e fornitori tale notizia con le stesse modalità con cui era stato comunicato l'avvenuto rilascio del Certificato.

Il Cliente avrà l'onere di provare di aver ottemperato agli adempimenti di cui sopra per iscritto e quindi non sarà ammessa la prova per testi.

Nel caso in cui il Cliente non dovesse ottemperare agli specifici obblighi sopra indicati, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi.

A fronte di tale revoca ICMQ provvederà a:

- a) annullare il Certificato;
- b) cancellare il Cliente dal "Registro delle Aziende Certificate" in possesso di certificazione e pubblicare tale revoca con qualsiasi mezzo;
- c) rifiutare l'istruzione di una nuova richiesta di certificazione del Cliente prima che sia passato 1 (un) anno dalla data di revoca e ciò solo se il Cliente avrà effettivamente rimosso le cause che hanno determinato tale revoca.

ICMQ avrà la facoltà di pubblicare la revoca del Certificato con qualsiasi mezzo.

La revoca del Certificato non darà diritto al Cliente ad alcun rimborso delle tariffe e/o quote pagate a qualsivoglia titolo che saranno trattenute a titolo di penale e/o a far venir meno l'obbligo di pagare quelle nel frattempo maturate.

Il Cliente è comunque tenuto a pagare le quote tariffarie di mantenimento per tutto l'anno solare in corso al momento della revoca della certificazione.

Il Cliente dovrà procedere all'effettuazione di un inventario dei prodotti giacenti a magazzino.

Di volta in volta ICMQ si riserva di valutare quale delle due seguenti procedure adottare per consentire lo smaltimento dei prodotti:

- rimozione di ogni riferimento al Marchio di Conformità, sia sugli imballi che sui documenti di vendita, per tutti i prodotti a magazzino;
- accordare un'autorizzazione temporanea di breve durata per consentire lo smaltimento dei prodotti marchiati.

ICMQ comunicherà al Cliente le sue decisioni in merito ai prodotti in magazzino, e ove possibile, anche ai prodotti già venduti.

16.2 Rinuncia alla certificazione

Il Cliente potrà rinunciare alla certificazione con effetto precedente alla scadenza naturale dello stesso, mediante invio di lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) quando non intenda più mantenere la certificazione, dandone formale disdetta a ICMQ con un preavviso minimo di sei mesi;
- b) in caso di cessazione dell'attività relativa ai prodotti o all'unità produttiva per i quali era stata ottenuta la certificazione;
- c) quando siano intervenute modifiche del Disciplinary Tecnico ed il Cliente non sia in grado, o non intenda adeguarsi alle nuove specifiche;
- d) nel caso in cui non intenda accettare la variazione disposta da ICMQ in merito ai propri compensi e tale variazione sia eccedente il 10% (dieci per cento) di quanto convenuto nelle presenti Condizioni Generali;
- e) Quando siano intervenute sostanziali modifiche societarie e/o cambiamenti di ragione sociale.

Nei casi alle lettere c) e d) di cui sopra, il Cliente dovrà comunicare per iscritto la rinuncia a ICMQ, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica di tali variazioni. In ogni caso la rinuncia avrà efficacia a partire dalla data di ricevimento di tale comunicazione da parte di ICMQ.

A seguito della eventuale rinuncia, il Cliente avrà l'obbligo di:

- f) restituire a ICMQ l'originale del Certificato entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, mediante lettera raccomandata di accompagnamento ove venga dichiarato di aver provveduto agli obblighi specificati alle lettere f) g) e h) di cui sotto;
- g) astenersi immediatamente dall'utilizzare copie e/o riproduzioni del Certificato rinunciato;
- h) eliminare immediatamente ogni riferimento al Certificato dalla carta intestata (delle lettere, dei telefax e degli email), dai biglietti da visita, dalla documentazione tecnica e pubblicitaria (incluso dominio internet aziendale ed eventuali domini internet di associazioni di cui fa parte);
- i) comunicare immediatamente ai propri clienti e fornitori tale notizia con le stesse modalità con cui era stato comunicato l'avvenuto rilascio del Certificato;

Il Cliente avrà l'onere di provare di aver eseguito gli adempimenti di cui sopra per iscritto e quindi non sarà ammessa la prova per testi.

Nel caso in cui il Cliente non dovesse ottemperare agli specifici obblighi sopra indicati, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi.

Dopo tale rinuncia ICMQ provvederà immediatamente a:

- a) annullare il Certificato;
- b) cancellare il Cliente dal "Registro delle Aziende Certificate" in possesso di certificazione e pubblicare tale rinuncia con qualsiasi mezzo;

La rinuncia alla certificazione non darà diritto al Cliente ad alcun rimborso delle tariffe e/o quote pagate a qualsivoglia titolo che saranno trattenute a titolo di penale e/o a far venir meno l'obbligo di pagare quelle nel frattempo maturate.

Il Cliente è comunque tenuto a pagare le quote tariffarie di mantenimento per tutto l'anno solare in corso al momento della rinuncia alla certificazione.

Nei casi di rinuncia alla certificazione di cui alle lettere a) e c), se il Cliente provvede ad una certificazione, presso un altro ente di certificazione entro 18 (diciotto) mesi da tale rinuncia, esso è obbligato a pagare a ICMQ anche una penale pari al compenso dovuto a quest'ultimo fino alla naturale scadenza del Certificato.

Nel caso in cui il Cliente rinunci alla certificazione per variazione al Tariffario di cui sopra, nel periodo di preavviso vengono applicati i compensi del Tariffario antecedente alle variazioni.

17 Risoluzione del contratto

Il contratto di convalida si risolve *ipso iure* nei seguenti casi:

- a) revoca della certificazione;
- b) rinuncia alla certificazione;
- c) grave inadempimento alle presenti Condizioni Generali ed agli Allegati delle stesse, incluso il mancato pagamento di una fattura protratto per più di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di diffida inviata da ICMQ;

18 Modifiche alla Norma e alle presenti Condizioni Generali di Contratto

Possono verificarsi modifiche dei requisiti di Certificazione per:

- modifiche delle normative e documenti di riferimento;
- modifiche delle presenti condizioni generali di contratto.

Nel primo caso l'informazione avviene attraverso comunicazione degli Enti normatori (Associazione Remade in Italy) e/o di accreditamento e dal notiziario ICMQ.

Nel secondo ICMQ ne dà tempestiva comunicazione per mezzo PEC alle Organizzazioni Certificate e/o in iter di Certificazione rendendo disponibile il documento nell'area riservata dei clienti del sito www.icmq.org, e definirà la data fissata per l'entrata in vigore di tali modifiche e la necessità di modificare le modalità di conformità del prodotto e/o il Sistema di Gestione indicando i tempi e le modalità e facendo presente l'eventuale necessità di un esame documentale straordinario e/o una verifica ispettiva straordinaria, con costi a carico del Cliente. In entrambi i casi su esposti il mancato adeguamento da parte del Cliente può essere causa di sospensione del Certificato. Il Cliente ha la facoltà di rinunciare al certificato ai sensi dell'art. 16.2 delle presenti Condizioni Generali qualora non intenda conformarsi alle modifiche introdotte.

19 Responsabilità civile

ICMQ risponde esclusivamente nel caso di danni cagionati con dolo o colpa grave e comunque nei limiti di cui nel seguito.

Il Cliente acconsente che, in caso di inadempimento di ICMQ, potrà essere risarcito per ogni qualsiasi danno l'importo massimo pari al totale spettante a ICMQ per tutta la durata del contratto di certificazione. Non costituirà inadempimento di ICMQ il mancato adempimento dipeso da forza maggiore, caso fortuito e scioperi.

ICMQ è assicurato per danni a cose o persone nonché per danni al patrimonio con un'adeguata copertura assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione.

20 Ricorsi

Il Cliente può presentare motivato ricorso contro le decisioni di ICMQ di cui all'art. 11.4 (rilascio del Certificato) esponendo, mediante lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di tale decisione,

le ragioni del proprio dissenso.

Entro 3 (tre) mesi dal ricevimento del ricorso, ICMQ deve esprimere la propria decisione finale.

Qualora il ricorso risulti negativo, eventuali spese per attività derivanti dal ricorso sono a carico del Cliente.

21 Contestazioni e Reclami

Contestazioni e reclami riguardanti sia l'attività di ICMQ sia quella del Cliente possono essere rivolti a ICMQ, oltre che dal Cliente stesso, anche da terze parti che possono fare riferimento alle presenti Condizioni Generali di Contratto disponibili nel sito internet www.icmq.org. La descrizione del processo di trattamento delle contestazioni e dei reclami viene fornita a chi ne faccia richiesta.

22 Privacy

Ai sensi REG EU 2016/679 e della normativa nazionale in materia di privacy, il Committente autorizza sin d'ora ICMQ spa al trattamento dei dati personali delle persone fisiche oggetto direttamente ed indirettamente attraverso terzi, di trattamento in relazione agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o collegati con il presente documento. Il Titolare del trattamento dei dati è ICMQ Spa. L'informativa completa è disponibile nella home page del sito www.icmq.it.

22.1 Copyright

ICMQ è titolare del diritto d'autore (copyright) su tutti i documenti forniti al Cliente. Quest'ultimo può quindi utilizzare tali documenti esclusivamente nell'ambito del contratto di certificazione stipulato con ICMQ. Non è consentito al Cliente fotocopiare, riprodurre o pubblicare, nemmeno parzialmente, senza previa autorizzazione scritta da parte di ICMQ, tali documenti.

23 Controversie – Arbitrato

23.1 Arbitrato

Le parti intendono derogare alla competenza del giudice ordinario e di conseguenza qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra loro in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo le norme di diritto per quanto riguarda il merito della controversia. Il Tribunale

Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede a Milano.

In caso di controversia, l'avvocato dell'attore provvederà a depositare la domanda di arbitrato contenente anche la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della Camera Arbitrale, trasmettendo al convenuto a mezzo raccomandata A.R. copia di tale domanda. L'avvocato del convenuto dovrà depositare la memoria di risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato da parte della Segreteria Generale, trasmettendo all'avvocato dell'attore a mezzo raccomandata A.R. copia di tale memoria. Per le eventuali altre memorie il termine di deposito non dovrà essere inferiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla memoria o dall'udienza precedente. I difensori saranno destinatari di ogni comunicazione relativa alla procedura inclusa la notificazione del lodo.

Il lodo dovrà essere emesso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di formale accettazione della nomina da parte dell'arbitro salve proroghe eventualmente concesse per iscritto da entrambe le parti e salva la facoltà dell'arbitro stesso di prorogare il termine d'ufficio, fino ad ulteriori 180 (centottanta) giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie. Sarà applicabile ai termini della procedura arbitrale la sospensione feriale dei termini giudiziali.

Il lodo sarà finale, conclusivo e vincolante per le parti, le quali espressamente rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnazione, per cui esse si obbligano a rispettarne il contenuto adeguandosi al dispositivo di detto lodo immediatamente, e comunque entro e non oltre il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dalla data in cui il lodo sarà loro comunicato. In caso contrario, la parte inadempiente dovrà pagare all'altra una penale pari ad Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.

23.2 Autorità Giudiziaria.

ICMQ si riserva espressamente la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano in alternativa all'arbitrato di cui sopra, sia per le controversie relative al pagamento dei compensi dovuti alla stessa in esecuzione alle presenti Condizioni Generali sia per i procedimenti cautelari (ed altri riservati al giudice). Il Cliente, nell'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, salvo il solo caso di avvenuto pagamento di tali compensi. Ogni altra eccezione (eccezione in senso tecnico e domanda riconvenzionale) andrà proposta nella procedura arbitrale di cui sopra.